



Prassi

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI: Stato : Nota 23/12/2008 N. 60 Prot. 25/I/0018610

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - contributi previdenziali ed assistenziali - obbligo di iscrizione all'INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ed alla Gestione separata INPS.

Assicurazioni sociali - contributi assicurativi - ingegneri e architetti - attività libero professionale - gestione separata Inps - attività d'insegnamento in regime di subordinazione - obbligo di iscrizione Inarcassa - risposta ad interpello

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - contributi previdenziali ed assistenziali - obbligo di iscrizione all'INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ed alla Gestione separata INPS.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione in merito alla disciplina contributiva applicabile agli ingegneri che alternano all'esercizio esclusivo dell'attività libero professionale periodi di lavoro subordinato a tempo determinato con l'amministrazione scolastica.

In primo luogo si chiede se sia legittimo o meno assoggettare al contributo previsto dall'art. 22 dello Statuto INARCASSA anche il reddito prodotto nello svolgimento dell'attività d'insegnamento, espletata in regime di subordinazione e già assoggettata a contribuzione presso altro ente.

Il secondo quesito verte sull'obbligatorietà del versamento ad INARCASSA del medesimo contributo sui compensi per l'attività di lavoro autonomo anche per i periodi già coperti da contribuzione alla Gestione separata INPS.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali e dell'INPS, si espone quanto segue.

La normativa che disciplina la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (art. 21 comma 5, L. n. 6/1981 e ss.mm. ed art. 7 Statuto INARCASSA) dispone che sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'INARCASSA e di pagamento del relativo contributo soggettivo gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata anche se iscritti all'Albo professionale ed in possesso di partita IVA, stante l'assenza dell'essenziale requisito della continuità nell'esercizio della professione.

Sussiste, invece, indipendentemente dall'iscrizione, l'obbligo del versamento del contributo integrativo di cui agli artt. 10, leg. cit. e 7 Statuto INARCASSA, che è pari ad una maggiorazione percentuale del 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA da addebitarsi al cliente.

Il contributo soggettivo è, pertanto, dovuto dai soli iscritti ad INARCASSA, con riferimento al reddito professionale netto prodotto nell'anno.

In risposta al primo interrogativo appare dunque corretto ritenere che il contributo soggettivo ad INARCASSA sia dovuto solo con riferimento al reddito professionale netto prodotto nell'anno, avuto riguardo al periodo di effettiva iscrizione a tale Istituto di previdenza ed assistenza dovendo, al contrario, escludere dalla base imponibile il reddito prodotto in regime di rapporto di lavoro subordinato, a seguito di sospensione della suddetta iscrizione e come tale assoggettato ad imposizione da parte di altro Istituto previdenziale.

In ordine al secondo si precisa quanto segue.

L'iscrizione alla gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2 comma 26, L. n. 335/1995, è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano per professione abituale, ma non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 53, comma 1, del Testo Unico Imposte sui Redditi.

A tal proposito, ai soli fini dell'adempimento ai relativi obblighi contributivi, l'art. 1 comma 212, L. n. 662/1996 ha previsto la possibilità per il professionista di addebitare al committente una percentuale pari al 4% dei compensi lordi (c.d. rivalsa).

A titolo esemplificativo, dunque, l'ingegnere iscritto all'Ordine e munito di partita IVA che esercita in via non esclusiva la libera professione, affiancandola ad attività di lavoro dipendente, dovrà versare:

- all'INPS il contributo previdenziale obbligatorio pari, per l'anno 2008, al 17% del reddito professionale imponibile a fini Irpef, con la possibilità di maggiorazione a carico del committente del 4% del fatturato lordo a titolo di "rivalsa";

- ad INARCASSA il contributo integrativo, sempre addebitabile al cliente, pari al 2% dei corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato venga a cessare l'interessato è nuovamente tenuto all'iscrizione ad INARCASSA con effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.

A titolo di contributo soggettivo, l'art. 22 del citato Statuto prevede il versamento di una percentuale del reddito professionale netto annuale pari, attualmente, al 10% o, in ogni caso, di un contributo minimo. Solo quest'ultimo però, ai sensi degli artt. 6 della L. n. 290/1990 e 24 dello Statuto, risulta frazionabile in dodicesimi e commisurabile ai mesi di effettiva iscrizione alla Cassa nell'anno solare, mentre il contributo soggettivo obbligatorio va versato sul reddito dell'intero anno anche in presenza di iscrizioni per breve periodo.

In merito all'ipotesi di reintegro per le somme versate alle due gestioni previdenziali è intervenuto l'INPS, con messaggio n. 33676/2006, precisando che il rimborso od il trasferimento dei contributi versati alla Gestione separata da parte dell'Istituto ad INARCASSA è subordinato alla formalizzazione di apposite intese fra i diversi gestori previdenziali e che, comunque, nel frattempo, sussiste la possibilità di rimborso della contribuzione indebita, a richiesta dell'interessato, con le modalità previste dalla circ. n. 193/1998.

Sulla problematica in esame è peraltro intervenuta la Suprema Corte con una recente sentenza (Cass. civ., sez. lav., n. 24910/2007) ove, in motivazione, richiamando l'art. 21 L. n. 6/1981, evidenzia come l'obbligo contributivo cominci a decorrere, non già dalla data della domanda di iscrizione, ma dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità. La continuità dell'esercizio di fatto della professione diviene, dunque, l'elemento imprescindibile e fondante per l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione e contribuzione.

In conclusione, tenuto conto della normativa citata, si può aderire ad un'interpretazione volta a riconoscere la frazionabilità dell'imponibile contributivo soggettivo dovuto ad INARCASSA, collegandone la commisurazione ai mesi di esercizio dell'attività professionale in via continuativa.

Tale soluzione, in analogia a quanto già contemplato dallo Statuto in relazione alla frazionabilità del contributo minimo, permette di rapportare la contribuzione richiesta all'effettiva obbligatorietà dell'iscrizione, sanando eventuali incongruità relative a periodi di doppia imposizione contributiva su un'unica fonte di reddito.

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: Stato : Delibera 06/11/2008 N. 60

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Premessa - Diritti del cittadino - tutela della privacy - avvocati e investigatori privati - investigazioni difensive - trattamento di dati personali - informativa semplificata - codice di deontologia

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

Visti gli articoli 12 e 154, comma 1, lettera e) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto l'art. 135 del Codice con il quale è stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge;

Vista la deliberazione n. 31-bis del 20 luglio 2006 con la quale il Garante ha adottato in base all'art. 156, comma 3, lettera a) del Codice il regolamento n. 2/2006 concernente la procedura per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;

Vista la deliberazione n. 3 del 16 febbraio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° marzo 2006, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di buona condotta;

Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato provvedimento con le quali soggetti pubblici e privati hanno manifestato la volontà di partecipare all'adozione di tale codice e rilevato che si è anche formato un apposito gruppo di lavoro

composto da rappresentanti dei predetti soggetti, ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento n. 2/2006;

Considerato che il testo del codice di deontologia e di buona condotta è stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet di questa Autorità, resa nota tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 aprile 2008, n. 83, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

Viste le osservazioni pervenute a seguito di tale avviso e le modifiche apportate allo schema del codice, poi sottoscritto il 27 ottobre 2008;

Constatata la conformità del codice di deontologia e di buona condotta alle leggi e ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall'art. 12 del Codice;

Visto il verbale della riunione collegiale del 2 ottobre 2008 e il successivo verbale di sottoscrizione del predetto codice del 27 ottobre 2008;

Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Codice e dell'art. 9 del menzionato regolamento n. 2/2006, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato a cura del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell'Allegato A) al medesimo Codice;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

Tutto ciò premesso il Garante;

Dispone

Articolo - Diritti del cittadino - tutela della privacy - avvocati e investigatori privati - investigazioni difensive - trattamento di dati personali - informativa semplificata - codice di deontologia

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, sottoscritto il 27 ottobre 2008 e che figura in allegato, quale parte integrante della presente deliberazione, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché al Ministro della giustizia per essere riportato nell'Allegato A) al Codice.

Allegato - Diritti del cittadino - tutela della privacy - avvocati e investigatori privati - investigazioni difensive - trattamento di dati personali - informativa semplificata - codice di deontologia

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Preambolo

I sottoindicati soggetti sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:

1. diversi soggetti, in particolare gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri e chi esercita un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (l. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. L'utilizzo di questi dati è imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con particolare riguardo al diritto di difesa e al diritto alla prova: un'efficace tutela di questi due diritti non è pregiudicata, ed è anzi rafforzata, dal principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (articoli 1 e 2 del Codice);

2. gli specifici adattamenti e cautele previsti dalla legge o dal presente codice deontologico non possono trovare applicazione se i dati sono trattati per finalità diverse da quelle di cui all'art. 1 del presente codice;

3. consapevoli del primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa e alla tutela del segreto professionale, i predetti soggetti avvertono l'esigenza di individuare aspetti specifici delle loro attività professionali, in particolare rispetto alle informazioni personali di carattere sensibile o giudiziario. Ciò, al fine di valorizzare le peculiarità delle attività di ricerca, di acquisizione, di utilizzo e di conservazione dei dati, delle dichiarazioni e dei documenti a fini difensivi, specie in sede giudiziaria, e di prevenire talune incertezze applicative che si sono a volte sviluppate e che hanno portato anche a ipotizzare inutili misure protettive non previste da alcuna disposizione e anzi contrastanti con ordinarie esigenze di funzionalità. Il primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa deve essere rispettato in ogni sede, anche in occasione di accertamenti ispettivi, tenendo altresì conto dei limiti normativi all'esercizio dei diritti dell'interessato (articoli 7, 8 e 9 del Codice) previsti per finalità di tutela del diritto di difesa;

4. il trattamento dei dati per l'attività di difesa concorre alla formazione permanente del professionista e contribuisce alla realizzazione di un patrimonio di precedenti giuridici che perdura nel tempo, per ipotizzabili necessità di difesa, anche dopo l'estinzione del rapporto di mandato, oltre a essere espressione della propria attività professionale;

5. norme di legge e provvedimenti attuativi prevedono già garanzie e accorgimenti da osservare per la protezione dei dati personali utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive. Tali cautele, che non vanno osservate se i dati sono anonimi, hanno già permesso di chiarire, ad esempio, a quali condizioni sia lecito raccogliere informazioni personali senza consenso e senza una specifica informativa, e che è legittimo utilizzarle in modo proporzionato per esigenze di difesa anche quando il procedimento civile o penale di riferimento non sia ancora instaurato. I predetti accorgimenti e garanzie possono comportare, se non sono rispettati, l'inutilizzabilità dei dati trattati (art. 11, comma 2, del Codice). Essi riguardano, in particolare:

a) l'informativa agli interessati, che può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati e può essere caratterizzata da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte al rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque, alla prestazione professionale; essa può essere fornita, anche solo oralmente e, comunque, una tantum rispetto al complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi. Ciò, con possibilità di omettere l'informativa stessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive, tenendo presente che non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l'interessato (art. 13, comma 5, lettera b) del Codice);

b) il consenso dell'interessato, che non va richiesto per adempiere a obblighi di legge e che non occorre, altresì, per i dati anche di natura sensibile utilizzati per perseguire finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive. Ciò, sia per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria, sia nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite. Occorre peraltro avere cura di rispettare, se si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il principio del "pari rango", il quale giustifica il loro trattamento quando il diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è "di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (articoli 24, comma 1, lettera f) e 26, comma 4, lettera c) del Codice; aut. gen. nn. 2/2007, 4/2007 e 6/2007; Prov. del Garante del 9 luglio 2003);

c) l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti da parte dell'interessato rispetto al trattamento dei dati stessi; diritti per i quali è previsto, per legge, un possibile differimento nel periodo durante il quale, dal loro esercizio, può derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lettera e) del Codice);

d) il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per finalità di svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il tempo a ciò strettamente necessario, trasferimento che non è pregiudicato né verso Paesi dell'Unione europea, né verso Paesi terzi (articoli 42 e 43, comma 1, lettera e) del Codice);

e) la notificazione dei trattamenti, che non è richiesta per innumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art. 37, comma 1, del Codice; del. 31 marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del 23 aprile 2004);

f) la designazione di incaricati e di eventuali responsabili del trattamento, considerata la facoltà di avvalersi di soggetti che possono utilizzare legittimamente i dati (colleghi, collaboratori, corrispondenti, domiciliatari, sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non rivestano la qualità di autonomi titolari del trattamento: articoli 29 e 30 del Codice);

g) i dati particolari quali quelli genetici, per i quali sono previste già alcune cautele in particolare per ciò che riguarda il principio di proporzionalità, le misure di sicurezza, il contenuto dell'informativa agli interessati e la manifestazione del consenso (art. 90 del Codice; aut. gen. del Garante del 22 febbraio 2007);

h) l'informatica giuridica ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice, per la quale apposite disposizioni di legge hanno individuato opportune cautele per tutelare gli interessati senza pregiudicare l'informazione scientifico-giuridica;

i) l'utilizzazione di dati pubblici e di altri dati e documenti contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;

6. rispetto a questo quadro, il presente codice individua alcune regole complementari di comportamento le quali costituiscono una condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati, ma non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari; esse non pregiudicano, quindi, la distinta e autonoma valenza delle norme deontologiche professionali e le scelte adottate al riguardo dai competenti organismi di settore, in particolare rispetto al codice deontologico forense. Peraltro, l'inosservanza di quest'ultimo può assumere rilievo ai fini della valutazione della liceità e correttezza del trattamento dei dati personali;

7. utile supporto alla protezione dei dati proviene anche da ulteriori principi già riconosciuti, in materia, dal codice di procedura penale e dallo stesso codice deontologico forense (in particolare, per quanto riguarda il dovere di segretezza e riservatezza, anche nei confronti di ex clienti, la rivelazione di notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivelazione al pubblico del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui tra avvocati e la corrispondenza tra colleghi), nonché da altre regole di comportamento individuate dall'Unione delle camere penali italiane o da ulteriori organismi sottoscrittori del presente codice deontologico.

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitano l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;

b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.

Capo II

TRATTAMENTI DA PARTE DI AVVOCATI

Art. 2.

Modalità di trattamento

1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i principi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in:

a) un singolo professionista;

b) una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;

c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.

3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto agli incaricati del trattamento da designare e ai responsabili del

trattamento prescelti facoltativamente (articoli 29 e 30 del Codice), sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.

4. Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:

- a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;
- b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;
- c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio;
- d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;
- e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);
- f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;
- g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;
- h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.

5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive (art. 11 del Codice).

6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza:

- a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;
- b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391 -bis, 391-ter e 391-quater del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391 -bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.

Art. 3.

Informativa unica

1. L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.

Art. 4.

Conservazione e cancellazione dei dati

1. La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono

custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.

2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie.

3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa.

4. La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive.

Art. 5.

Comunicazione e diffusione di dati

1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei principi di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense.

Art. 6.

Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore

1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'art. 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli articoli 8, comma 2, lettera f) e 24, comma 1, lettera f) del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale.

Capo III

TRATTAMENTI DA PARTE DI ALTRI LIBERI PROFESSIONISTI E ULTERIORI SOGGETTI

Art. 7.

Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato:

a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attività di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive;

b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta.

Capo IV

TRATTAMENTI DA PARTE DI INVESTIGATORI PRIVATI

Art. 8.

Modalità di trattamento

1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 1.

2. L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice.

3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante.

5. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta.

6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

Art. 9.

Altre regole di comportamento

1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai principi di liceità e correttezza del trattamento sanciti dal Codice:

a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli;

b) il ricorso ad attività lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa;

c) la raccolta di dati biometrici.

2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice.

Art. 10.

Conservazione e cancellazione dei dati

1. Nel rispetto dell'art. 11, comma 1, lettera e) del Codice i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

2. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario.

3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

Art. 11.

Informativa

1. L'investigatore privato può fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'art. 3 del presente codice, ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

Monitoraggio dell'attuazione del codice

1. Ai sensi della art. 135 del Codice, i soggetti che sottoscrivono il presente codice avviano forme di collaborazione per verificare periodicamente la sua attuazione anche ai fini di un eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita o di novità normative.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (Art. 135 del d.lg. n. 196/2003).

Sottoscritto da:

AIGA - Associazione italiana giovani avvocati

CNF - Consiglio nazionale forense

OUA - Organismo unitario dell'avvocatura italiana

UAE - Unione avvocati europei

UCPI - Unione camere penali italiane

UNCC - Unione nazionale camere civili

A.I.PRO.S. - Associazione italiana professionisti della sicurezza

FEDERPOL - Federazione italiana istituti investigazioni-informazioni-sicurezza

AGENZIA DELLE ENTRATE: Stato : Circolare 28/10/2008 N. 60//E

Le nuove modalità di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive per le società personali e gli imprenditori individuali - articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Irapp - irpef - determinazione della base imponibile - società di persone e imprenditori individuali

SOMMARIO

[PREMESSA](#)

[1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5-BIS](#)

[2. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE](#)

[3. DECORRENZA DELLA DISPOSIZIONE](#)

[4. OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP AI SENSI DELL'ARTICOLO 5](#)

PREMESSA

La legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (di seguito *legge finanziaria 2008*), nell'articolo 1, commi da 50 a 52, detta disposizioni volte a "semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito ...".

A tal fine, le disposizioni citate hanno ampiamente modificato il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 istitutivo dell'IRAP (di seguito, *decreto IRAP*), prevedendo – per le imprese – differenziati criteri di determinazione del valore della produzione netta.

Per le società di capitali e gli enti commerciali detti criteri sono enunciati nell'articolo 5, per le società di persone e le imprese individuali nell'articolo 5-bis del *decreto IRAP*.

La presente circolare illustra gli effetti della riforma sulla determinazione della base imponibile Irap per le società commerciali di persone e per gli imprenditori individuali (di seguito, *soggetti IRPEF*).

Secondo la disciplina in vigore prima delle modifiche apportate dalla *legge finanziaria 2008* (fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007), i *soggetti IRPEF* erano tenuti a determinare la base imponibile IRAP secondo gli stessi criteri enunciati all'articolo 5 del *decreto IRAP*, validi anche per le società di capitali e gli enti commerciali (*soggetti IRES*).

Per effetto della riforma in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il legislatore ha inteso, invece:

- da un lato, restringere l'ambito applicativo dell'articolo 5 del *decreto IRAP* alle sole società di capitali ed agli enti ad esse equiparate, disponendo, altresì, diversamente dal passato, che per tali soggetti i componenti positivi e negativi del valore della produzione rilevano secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa;
- dall'altro, ricondurre le imprese individuali e le società di persone nel disposto del nuovo articolo 5-bis del decreto IRAP.

Per i menzionati soggetti IRPEF tale ultima disposizione, nel prevedere che la base imponibile Irap debba essere modellata sulla base delle medesime regole di determinazione rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, conferma un sistema sostanzialmente simile a quello contemplato nel previgente articolo 5 del decreto IRAP.

Lo stesso articolo 5-bis prevede tuttavia che i predetti soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria possano optare per l'applicazione della disciplina prevista per le società di capitali e per gli enti commerciali di cui al rivisitato articolo 5 del decreto IRAP. [sommario](#)

1. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 5-BIS

Ai sensi dell'articolo 5-bis, primo comma, primo periodo, del decreto IRAP, le nuove modalità di determinazione del valore della produzione netta si applicano:

1. alle società in nome collettivo e in accomandita semplice e società ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Tuir residenti nel territorio dello Stato;
2. alle persone fisiche residenti titolari di reddito d'impresa di cui all'articolo 55 del Tuir;
3. alle persone fisiche non residenti titolari di reddito d'impresa di cui all'articolo 55 del Tuir.

Più precisamente, le nuove regole di quantificazione del valore della produzione contenute nella disposizione in commento sono rivolte ai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato che rivestono la forma giuridica di società in nome collettivo e in accomandita semplice e a quelle ad esse equiparate (trattasi delle società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali), nonché alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa, ivi compresi i soggetti non residenti che sono assoggettati al tributo regionale in relazione all'esercizio di attività commerciali svolte nel territorio dello Stato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi per il tramite di stabili organizzazioni (base fissa o ufficio).

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del nuovo articolo 5-bis le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d) dell'articolo 73 del TUIR. A tali soggetti, richiamati dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto IRAP, si applicano, infatti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta le regole contenute negli articoli 5, 6 e 7 del medesimo decreto per effetto del rinvio disposto dal successivo articolo 10, comma 4.

Posto che l'articolo 5-bis, comma 1, non contiene alcun riferimento al regime di contabilità ordinario o semplificato adottato dai contribuenti in parola (soggetti IRPEF), si ritiene che i medesimi ricadono nell'ambito applicativo della disposizione indipendentemente dal regime contabile adottato. [sommario](#)

2. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE

2.1 VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

L'articolo 5-bis dispone, al primo comma, che: "Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è

determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. (...) I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale".

La riportata norma individua i componenti del valore della produzione e i costi di produzione che assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile Irap delle società di persone e delle imprese individuali. Detti componenti assumono rilievo ai fini dell'Irap secondo le medesime regole valevoli per la determinazione del reddito d'impresa.

A tal fine non si applicano, pertanto, i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione dei componenti positivi e negativi previsti dai principi contabili in materia di formazione del bilancio, come invece previsto dall'articolo 5 per i soggetti IRES.

L'articolo 5-bis, comma 1, prevede, quindi, che la base imponibile dell'imposta è data dalla differenza tra:

- la somma dei ricavi d'esercizio tipici di cui al comma 1, lettere a), b), f) e g) dell'articolo 85 del Tuir, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del Tuir; e,
- la somma dei costi d'esercizio delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali.

La disposizione medesima prevede, altresì, esplicitamente che:

1. i componenti positivi si assumono direttamente secondo le regole fiscali contenute nel Tuir (atteso che il legislatore opera un espresso rinvio alle voci di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g) del Tuir, nonché a quelle di cui agli articoli 92 e 93 dello stesso Tuir);
2. i componenti negativi, relativi alle voci di costo delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali ed immateriali sono individuati in base alla classificazione civilistica del bilancio. La normativa sul reddito d'impresa non disciplina, infatti, espressamente tali componenti di costo e, pertanto, il richiamo operato dal legislatore a tali voci - come meglio si chiarirà nel seguito - deve essere interpretato nel senso che gli stessi, seppur deducibili secondo l'ammontare risultante dall'applicazione delle disposizioni generali del reddito d'impresa, si assumono nell'imponibile Irap applicando i corretti principi contabili. I costi per servizi, invece, possono essere individuati sulla base della disciplina prevista, ai fini delle imposte sui redditi, dal decreto ministeriale 17 gennaio 1992. [sommario](#)

2.1.1 Ricavi

Danno luogo a ricavi rilevanti ai sensi del citato articolo 5-bis:

- i corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi e dalle cessioni a titolo oneroso di beni-merci, di beni di consumo, ad esclusione di quelli strumentali all'attività di impresa [comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 85 del Tuir];
- le indennità risarcitorie conseguite, anche in forma assicurativa, per la perdita ed il danneggiamento dei beni la cui cessione genera ricavi [comma 1, lettera f) dell'articolo 85 del Tuir];
- i contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura erogati in base a contratto [comma 1, lettera g) dell'articolo 85 del Tuir];
- i contributi erogati in base a norma di legge che, ai sensi del medesimo articolo 5-bis, concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.

Le menzionate voci sono rilevanti nel periodo d'imposta di competenza, secondo le ordinarie regole fiscali contenute nell'articolo 109 del Tuir.

Considerato che la norma fa riferimento ai "contributi erogati in base a norma di legge", si ritiene che ai fini del calcolo della base imponibile Irap debbano essere ricompresi in tale voce sia i "contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge" [trattasi dei ricavi di cui al comma 1 dell'articolo 85, lettera h) del Tuir], sia i proventi in denaro o in natura conseguiti sempre in base a norma di legge a titolo di contributo [trattasi delle sopravvenienze attive di cui al comma 3 dell'articolo 88, lettera b) del Tuir].

Per quanto concerne il periodo d'imposta cui imputare correttamente tali componenti positive della base imponibile, si fa presente che:

- i "contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge", essendo riconducibili tra i ricavi d'esercizio, sono imputati per competenza ai sensi dell'articolo 109 del Tuir;
- i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo, in base a disposizioni di legge, essendo riconducibili tra le sopravvenienze attive, rilevano, ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 88, lettera b) del Tuir, nell'esercizio in cui sono

stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi, ma non oltre il quarto (i.e. secondo il principio di cassa).

In deroga al principio generale i predetti contributi non concorrono alla formazione della base imponibile qualora la legge istitutiva, ovvero altre disposizioni di carattere speciale, espressamente li esentino dall'IRAP.

Al riguardo, occorre ricordare che già ai sensi del previgente articolo 11, comma 3, del decreto IRAP, i contributi erogati a norma di legge concorrevano alla determinazione della base imponibile dell'imposta, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. Come noto, tale norma è stata interpretata dal comma 2-quinques dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, (così come sostituito dall'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), nel senso che il concorso alla determinazione della base imponibile Irap dei contributi in parola "si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale".

La richiamata norma di interpretazione autentica è tuttora applicabile, posto che il nuovo articolo 5-bis del decreto IRAP, nel disporre che "i contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili" ripropone sostanzialmente il medesimo contenuto della disposizione abrogata.

In assenza di espresso riferimento ai proventi di natura finanziaria di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) dell'articolo 85 del Tuir, si ritiene che gli stessi non rientrino tra i ricavi rilevanti ai fini della quantificazione del valore della produzione.

Non sono imponibili, pertanto, ai fini IRAP i corrispettivi derivanti dalla cessione di attività finanziarie (azioni, quote di partecipazione anche non rappresentate da titoli e strumenti finanziari simili alle azioni di società o enti IRES, che non beneficiano del regime della participation exemption, obbligazioni e altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni e dagli strumenti simili alle azioni), non iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni che formano oggetto di scambio per l'impresa [comma 1 lettere c), d) ed e) dell'articolo 85 del Tuir]. [sommario](#)

2.1.2 Plusvalenze e minusvalenze

Le plusvalenze non sono menzionate dall'art. 5-bis e quindi non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

In particolare, non rilevano le plusvalenze relative a beni strumentali anche non derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda (che ai sensi del previgente articolo 11, comma 3, del decreto IRAP concorrevano in ogni caso alla determinazione della base imponibile IRAP), né le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni diversi da quelli strumentali e non costituenti beni-merce (cd. beni-patrimonio che, invece, se riferite ad immobili rilevano ai fini della determinazione del valore della produzione delle società di capitali e degli enti commerciali, nonché delle società di persone ed imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che, come si dirà nel successivo paragrafo 4, optano per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole dei soggetti IRES).

Analogamente, tra i componenti negativi rilevanti ai fini della base imponibile Irap la norma in questione non opera alcun rinvio alla voce di costo relativa alle minusvalenze, la quale, pertanto, non risulterà rilevante ai fini del calcolo del tributo.

Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'articolo 1, comma 51, della legge finanziaria 2008, resta fermo "il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina".

Pertanto, fermo restando che dal periodo d'imposta 2008 le plusvalenze non concorrono alla formazione della base imponibile dell'Irap, occorrerà in ogni caso aumentare la base imponibile medesima delle quote delle plusvalenze (o delle eventuali componenti positive) rateizzate (o rinviate) per effetto della disciplina previgente. [sommario](#)

2.1.3 Variazione delle rimanenze finali

L'articolo 5-bis dispone che il valore delle rimanenze da assumere ai fini della determinazione della base imponibile Irap deve essere considerato nello stesso ammontare che risulta dall'applicazione delle regole fiscali contenute negli articoli 92 e 93 del Tuir.

L'articolo 92 del Tuir disciplina le variazioni delle rimanenze dei beni individuati dall'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, ossia i beni merce e le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili non strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Se positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali), dette variazioni di rimanenze incrementano il valore della produzione; se negative, lo riducono.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 92 del Tuir, le variazioni delle rimanenze finali rispetto alle esistenze iniziali concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei seguenti criteri.

Le rimanenze finali dei suddetti beni, a meno che non siano valutate con il criterio del costo specifico, devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore e devono essere valutate attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato applicando i criteri indicati nei successivi commi da 2 a 4 del medesimo articolo 92.

Inoltre, nel caso di svalutazione delle rimanenze di beni, si dovrà assumere il valore derivante dall'applicazione del successivo comma 5.

Infine, ai sensi del comma 6 dell'articolo 92 del Tuir, i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione di durata infrannuale (12 mesi) sono valutati a costi specifici.

L'articolo 93 del Tuir disciplina le modalità di valutazione delle rimanenze relativamente alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale. Ai sensi del comma 2 del citato articolo, le rimanenze in commento sono valutate sulla base dei corrispettivi pattuiti nell'esercizio. Si ricorda che, ai sensi del medesimo comma, delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si deve tener conto, finché dette maggiorazioni non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. [sommario](#)

2.1.4 Costi della produzione

L'articolo 5-bis prevede, al comma 1, che ai fini della determinazione della base imponibile Irap devono essere sottratti dal valore della produzione i seguenti componenti negativi:

1. costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
2. costi per servizi;
3. ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

Come anticipato, l'articolo 5-bis del decreto Irap, nello stabilire che i componenti positivi e negativi rilevanti ai fini del tributo sono determinati secondo le regole fiscali, fa riferimento a voci di costo che – non essendo tutte specificamente disciplinate dal TUIR – possono essere individuate utilizzando la classificazione per natura tipica delle disposizioni civilistiche. Naturalmente, le suddette componenti negative, al pari delle componenti positive del valore della produzione, si assumeranno con i medesimi criteri di determinazione e di imputazione temporale dettati dalle disposizioni del TUIR. Fanno eccezione i costi per servizi che come si è detto possono essere individuati sulla base della disciplina fiscale facendo riferimento a quanto previsto ai fini delle imposte sui redditi dal D.M 17 gennaio 1992.

L'articolo 5-bis del decreto IRAP prevede, inoltre, che sono indeducibili ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta i seguenti componenti:

- a. le spese per il personale dipendente e assimilato;
- b. i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del medesimo decreto IRAP, vale a dire:
 - i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR;
 - i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2, lettera a), e 3, del TUIR;
 - i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47 del TUIR;
 - gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo 49, comma 2, del TUIR;
- a. la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
- b. le perdite su crediti;
- c. l'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. [sommario](#)

2.1.4.1 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Per quanto attiene alle voci di costo in esame rilevanti ai fini dell'Irap, si fa presente che le stesse corrispondono alle voci indicate nell'aggregato B6 dello schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, i cui importi vanno imputati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Gli sconti sono solo quelli di natura commerciale, e non quelli aventi natura finanziaria (proventi finanziari), peraltro non rilevanti ai fini della base imponibile dell'IRAP, essendo relativi a voci di costo non richiamate dalla norma in commento. I costi relativi ai beni in parola sono comprensivi dei costi accessori di acquisto (trasporti, assicurazioni, carico e scarico, ecc.) se inclusi dal fornitore nel prezzo di acquisto delle materie e delle merci. Sono incorporate nel costo dei beni e classificate allo stesso modo le imposte non recuperabili come, ad esempio, le imposte di fabbricazione.

Come precisato anche nella circolare n. 141/E del 4 giugno 1998, della voce in esame fanno parte anche i costi per acquisti di beni destinati a mense, asili o circoli ricreativi per il personale.

2.1.4.2 Costi per servizi

In base ai criteri individuati nell'articolo 1 del D.M. del 17 gennaio 1992, per attività consistenti nella prestazione di servizi ai fini

dell'applicazione delle imposte sui redditi si intendono quelle indicate nei commi da 1 a 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quelle elencate nel comma 4 dello stesso articolo 3, nelle lettere a), b), c), e) f) e h).

In particolare, ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 3, si tratta delle prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo, le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili, le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni simili ai precedenti, i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni, le somministrazioni di alimenti e bevande, le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.

Dette prestazioni, anche ai fini che qui interessano, rilevano secondo i criteri indicati al successivo comma 3 dell'articolo 3 in commento.

Le prestazioni che ai sensi del D.M. 17 gennaio 1992 costituiscono prestazioni di servizi ai soli fini delle imposte dirette, sono quelle indicate al comma 4 del medesimo articolo 3 (ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non sono, invece, considerate prestazioni di servizi), ossia:

"a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

b) i prestiti obbligazionari;

c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo 2 [del D.P.R. n. 633 del 1972];

e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d'autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d'autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;

f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;

h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 e quelle dei mandatarî di cui al terzo comma del presente articolo. [articolo 3 del D.P.R. n. 633 del 1972]". [sommario](#)

2.1.4.3 Costi per ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali o immateriali

Vanno inclusi nel costo relativo all'ammortamento dei beni strumentali materiali, tutti gli ammortamenti fiscali, senza possibilità di far valere gli ammortamenti anticipati e/o accelerati, già previsti all'articolo 102, comma 3, del TUIR, abrogato dal comma 33, lettera n), numero 1, della legge finanziaria 2008.

Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, le predette voci di costo si assumono secondo i medesimi importi ammessi in deduzione sulla base delle disposizioni del TUIR.

Considerazioni analoghe, valgono per i costi relativi alla locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali il cui valore, ai fini della quantificazione dell'IRAP, si assume secondo le regole fiscali contenute nel comma 7 del menzionato articolo 102 del TUIR. In ogni caso, si fa presente che l'ammontare ammesso in deduzione, ai fini del calcolo del valore della produzione, è solo quello riferito alla quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, a nulla rilevando la quota interessi desunta dallo stesso contratto che, per espressa previsione normativa, è indeducibile ai fini del calcolo in parola.

Il costo relativo all'ammortamento dei beni strumentali immateriali si ritiene debba ricomprendere tutte le categorie di immobilizzazioni immateriali, ivi compreso l'avviamento trattato all'articolo 103 del TUIR, rubricato "Ammortamento dei beni immateriali", in quanto l'articolo 5-bis, comma 1, ultimo periodo del decreto Irap stabilisce che "i componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale".

3. DECORRENZA DELLA DISPOSIZIONE

Ai fini della decorrenza degli effetti della disposizione in esame, il comma 51 della legge finanziaria 2008 prevede che "le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007". Pertanto, per le imprese individuali e per le società di persone che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare, le nuove regole di determinazione della base imponibile ai fini dell'Irap si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2008. [sommario](#)

4. OPZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP AI SENSI DELL'ARTICOLO 5

Il regime "naturale" di determinazione del valore della produzione netta dei soggetti IRPEF (società di persone e imprese individuali), siano essi in regime di contabilità ordinaria o semplificata, è quello risultante dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5-bis del decreto IRAP.

Per i soggetti IRPEF che si avvalgono della contabilità ordinaria, il comma 2 dell'articolo 5-bis in commento prevede la possibilità di abbandonare tale regime e di optare per il calcolo della base imponibile Irap secondo le modalità dettate nel riformulato articolo 5 dello stesso decreto IRAP per i soggetti IRES ("differenza tra valori e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio."). Ovviamente i soggetti che operano in regime di contabilità semplificata possono applicare unicamente le regole di cui all'articolo 5-bis.

Ai fini della possibilità di esercitare l'opzione in questione, a nulla rileva la circostanza che i soggetti IRPEF adottino il regime di contabilità ordinaria per scelta, così come prescritto ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e non per obbligo ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del menzionato D.P.R. n. 600 del 1973.

L'opzione va esercitata utilizzando il modello per la "Comunicazione dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97" approvato, con le relative istruzioni, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 marzo 2008.

A regime detta comunicazione deve essere inoltrata all'Agenzia delle entrate, pena l'inefficacia dell'opzione stessa, entro il termine di 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si intende applicare la disciplina in parola. Per il periodo di imposta 2008 la comunicazione dell'opzione può essere inviata entro il termine del 31 ottobre 2008, così come disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 maggio 2008.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5-bis e come specificato anche nelle istruzioni per la compilazione del modello:

- l'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta, al termine dei quali si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio;
- in caso di revoca dell'opzione precedentemente comunicata, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del comma 1 dell'articolo 5-bis del decreto IRAP per almeno un triennio, al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del medesimo decreto.

Al riguardo occorre precisare che, per effetto del vincolo triennale dell'opzione esercitata, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo di validità dell'opzione, il regime di contabilità ordinaria. L'esercizio della revoca dell'opzione precedentemente comunicata non preclude la possibilità per il contribuente di modificare il proprio regime contabile.

Per le società di persone neo-costituite, l'opzione per la determinazione della base imponibile con le modalità previste dall'articolo 5 potrà essere esercitata, come previsto per l'esercizio dell'opzione a regime, entro 60 giorni dall'inizio del primo periodo di imposta.

Per gli imprenditori individuali che iniziano l'attività in corso d'anno, l'opzione potrà essere esercitata in relazione a tale periodo di imposta entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività di cui all'articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Qualora un soggetto IRES che si trasforma in società di persone intenda mantenere il regime di determinazione della base imponibile disciplinato dall'articolo 5 del decreto IRAP, dovrà esercitare l'opzione prevista dal comma 2 dell'articolo 5-bis entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione medesima.

In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intenderà "naturalmente" ed automaticamente adottato il regime di cui all'articolo 5-bis. Resta ferma in tal caso la possibilità di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 5 nei termini "ordinari", ossia entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta.

In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, invece, non è necessaria alcuna comunicazione, atteso che queste ultime determinano la base imponibile esclusivamente in base all'articolo 5 del decreto IRAP, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile in precedenza applicate dalla società trasformanda.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici. [sommario](#)

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO: Stato : Circolare 30/09/2008
N. 60

Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la prestazione della garanzia fideiussoria.

Assicurazioni sociali - crediti contributivi - rateazione - garanzia fideiussoria - presentazione - criteri - istruzioni operative

Oggetto: Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la prestazione della garanzia fideiussoria.

Quadro Normativo

- Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338". Articolo 2, comma 11: "Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva"
- Delibera del Presidente - Commissario Straordinario n. 445 del 17 giugno 2004 "Rateazione dei debiti contributivi"
- Circolare n. 44 del 23 luglio 2004 "Rateazione per il pagamento dei debiti contributivi. Criteri e modalità di applicazione"
- Circolare n. 22 del 3 aprile 2008 "Rateazione dei crediti iscritti a ruolo e altre innovazioni normative in materia di riscossione coattiva"
- Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 17 aprile 2008 "Rateazione dei crediti contributivi - Criteri per la presentazione della garanzia fideiussoria"
- Circolare n. 26 del 30 aprile 2008 "Rateazione dei crediti non iscritti a ruolo. Criteri per la presentazione della garanzia fideiussoria"
- Legge n. 133 del 6 agosto 2008 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Articolo 83, comma 23: "Efficienza dell'Amministrazione finanziaria"
- Delibera del Presidente - Commissario Straordinario n. 6 del 18 settembre 2008 "Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la presentazione della garanzia fideiussoria"

Premessa

Le disposizioni dettate dal D.L. 112/2008 (1) hanno eliminato l'obbligo di prestare la garanzia fideiussoria nei casi di richiesta di rateazione per crediti iscritti a ruolo anche di importo superiore a 50.000 euro.

Il Presidente - Commissario Straordinario ha deliberato, per ragioni di omogeneità di trattamento (2), di estendere tale disposizione anche alle richieste di rateazione di crediti non iscritti a ruolo rientranti nella competenza dell'Istituto.

Garanzia fideiussoria per la rateazione dei crediti iscritti a ruolo.

La garanzia fideiussoria non deve essere più prestata per la rateazione di crediti iscritti a ruolo.

Si ricorda, peraltro, che la competenza a concedere tali rateazioni spetta in via esclusiva agli Agenti della riscossione (3).

Garanzia fideiussoria per la rateazione dei crediti non iscritti a ruolo.

La garanzia fideiussoria non deve essere più prestata per le richieste di rateazione fino a 24 mensilità.

La garanzia fideiussoria deve essere, invece, ancora prestata per le richieste soggette alla specifica autorizzazione ministeriale (frazionamento eccedente le 24 mensilità), qualunque sia l'importo dei relativi crediti (4).

Istruzioni operative

A parziale modifica ed integrazione delle istruzioni precedentemente impartite (5), le Unità territoriali non dovranno più chiedere la garanzia fideiussoria per la rateazione di crediti non iscritti a ruolo qualora la richiesta di frazionamento non ecceda le 24 mensilità, qualunque sia l'importo.

In base a quanto espressamente previsto dalla succitata delibera del Presidente - Commissario Straordinario (6), gli effetti della modifica hanno decorrenza immediata e, pertanto, si applicano anche alle istanze di rateazione in corso di istruttoria.

Rimangono confermate, per quanto non previsto nella presente circolare, le istruzioni già impartite (7).

(1) Cfr. articolo 83, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008,

n. 133.

(2) L'art. 83, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto l'eliminazione dell'obbligo di prestare garanzia fideiussoria nei casi di richiesta di rateazione per crediti iscritti a ruolo anche di importo superiore a 50.000 euro.

(3) Cfr. articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, come modificato dall'articolo 36, comma 2 bis, della Legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

(4) Cfr. Circolare del Ministero del lavoro n. 31 del 25 maggio 2000, trasmessa con lettera della Direzione Centrale Rischi dell'8 giugno 2000; circolare del Ministero del lavoro n. 41 del 3 aprile 2001, trasmessa con lettera della Direzione Centrale Rischi del 3 luglio 2001; lettera d'istruzioni della Direzione Centrale Rischi dell'11 marzo 2001.

(5) Cfr. "Quadro Normativo".

(6) Delibera del Presidente - Commissario Straordinario n. 6 del 18 settembre 2008 Allegato 1.

(7) Cfr. "Quadro Normativo".

Allegato 1 - Assicurazioni sociali - crediti contributivi - rateazione - garanzia fideiussoria - presentazione - criteri - modifica - Inail del. n. 6/2008

INAIL Delibera 18 settembre 2008, n. 6

Oggetto: Rateazione dei crediti contributivi. Criteri per la prestazione della garanzia fideiussoria.

IL PRESIDENTE - COMMISSARIO STRAORDINARIO

visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto il D.P.R. 30 luglio 2008 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 11 settembre 2008 di nomina a Commissario Straordinario dell'Istituto;

vista la relazione del Direttore generale f.f. in data 8 settembre 2008;

vista la delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 445 del 17 giugno 2004 sulla rateazione dei debiti contributivi;

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 17 aprile 2008 sui criteri per la presentazione della garanzia fideiussoria nella rateazione dei crediti contributivi;

visto l'art. 83, comma 23 del decreto legge del 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n.133;

rilevata la mancata omogeneità di trattamento nei confronti dei debitori ai quali si applicano criteri diversi e più favorevoli nel caso di crediti iscritti a ruolo rispetto a quelli non ancora iscritti a ruolo, per quanto concerne, in particolare, l'obbligo di prestazione delle garanzie fideiussorie;

ravvisata, pertanto, l'opportunità di modificare le precedenti delibere nel senso di assicurare parità di trattamento nei riguardi dei debitori,

delibera

a parziale modifica della delibera del Presidente-Commissario Straordinario n. 445 del 17 giugno 2004 e della delibera del Consiglio di Amministrazione n.116 del 17 aprile 2008 di eliminare, anche per i crediti non iscritti a ruolo, l'obbligo di prestare garanzia fideiussoria in caso di presentazione di domanda di rateazione da parte del datore di lavoro in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Tale garanzia dovrà comunque essere sempre richiesta nel caso di frazionamenti eccedenti le 24 mensilità che sono soggetti a specifica autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli effetti della presente modifica hanno decorrenza immediata e si applicano anche alle istanze di rateazione in corso di istruttoria.

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività". Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di "finestre di accesso" per il regime generale e i fondi speciali.

Assicurazioni sociali - pensione i.v.s. - L. n. 247/2007 (attuazione protocollo Welfare) - diritto a pensione - nuovi requisiti - sistema della quote - decorrenza della pensione (c.d. finestre di accesso) - fondi speciali di previdenza - salvaguardia del diritto a pensione - lavoratrici dipendenti e autonome - regime speciale

Oggetto: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività". Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di "finestre di accesso" per il regime generale e i fondi speciali.

Sommario: Legge 24 dicembre 2007, n. 247 "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività". Nuovi requisiti per il diritto a pensione e nuova disciplina in materia di "finestre di accesso" per il regime generale e i fondi speciali.

Premessa

Sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale."

Con messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007 è stata fornita una prima informativa sulle principali novità previste dalla legge in oggetto ed entrate in vigore il 1° gennaio 2008.

Con la presente circolare, condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, si forniscono ulteriori istruzioni in merito all'applicazione del provvedimento in oggetto.

Al riguardo si fa preliminarmente presente che a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con la nota citata devono intendersi superate le istruzioni fornite al paragrafo 3 del messaggio n. 30923 del 2007, limitatamente alle finestre di accesso applicabili alle pensioni di vecchiaia contributive conseguite con 40 anni di contribuzione, nonché sciolta la riserva in merito alle "finestre di accesso" applicabili alle medesime pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e di almeno 59 anni di età per i lavoratori autonomi e, dal 1° luglio 2009, con il "sistema delle quote".

La predetta legge n. 247 del 2007 all'articolo 1, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), ha modificato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243 (allegato 1).

In particolare, tali disposizioni sostituiscono la Tabella A, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 con le Tabelle A e B allegate alla legge in oggetto e modificano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo ottenibile con 35 anni di anzianità contributiva, introducendo, inoltre, il c.d. "sistema delle quote" (allegato 2).

Lo stesso articolo 1, al comma 5, stabilisce una nuova disciplina in materia di decorrenze per il pensionamento di vecchiaia e per coloro che ottengono i trattamenti pensionistici anticipati con 40 anni di anzianità contributiva (allegati 3 e 4).

Si ricorda che le modifiche normative in parola non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007. Tali soggetti continuano a poter conseguire la pensione di anzianità e di vecchiaia secondo la normativa in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008 (articolo 1 comma 3, della legge n. 243 del 2004).

Si richiamano infine la circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, il messaggio n. 2970 del 5 febbraio 2008, il messaggio n. 5702 del 6 marzo 2008 e la circolare n. 31 del 12 marzo 2008, con i quali sono state fornite indicazioni in merito ad alcune situazioni per le quali la nuova disciplina in materia di requisiti e/o di "finestre d'accesso" per il pensionamento di vecchiaia non trova applicazione.

Parte Prima

Diritto a pensione

1. Nuovi requisiti per il diritto a pensione di anzianità

L'articolo 1, comma 2, lettera a), citato in premessa introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nuovi requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, in sostituzione della disciplina stabilita dalla legge n. 243 del 2004 che sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dalla predetta data del 1° gennaio 2008.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva secondo la progressione indicata nella tabella A (per il periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno

2009) e nella tabella B (per i periodi successivi), allegate alla citata legge n. 247 del 2007.

In particolare, la Tabella B ha introdotto, dal 1° luglio 2009, il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione si consegue, in presenza di un'anzianità contributiva minima di 35 anni, al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato.

Resta fermo che il diritto alla pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si perfeziona, sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.

1.1. Lavoratori dipendenti

In relazione a quanto contenuto nella Tabella A allegata alla legge n. 247 del 2007 i lavoratori dipendenti acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti requisiti:

- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità sarà perfezionato al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.

Dal 1° luglio 2009, si applicano i requisiti di cui alla Tabella B, che introduce il c.d. "sistema delle quote" in base al quale il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione posseduta dall'assicurato.

Le nuove disposizioni richiedono, peraltro, che l'interessato abbia comunque raggiunto un'età anagrafica minima e sia in possesso di almeno 35 anni di contribuzione.

Le quote che devono raggiungere i lavoratori dipendenti sono le seguenti:

- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un'età minima di 59 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un'età minima di 60 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 97 con un'età minima di 61 anni.

L'incremento previsto a decorrere dal 1° gennaio 2013 può essere, peraltro, differito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012 qualora da una verifica dei risultati finanziari raggiunti con le disposizioni in esame si ritenga procrastinabile un ulteriore incremento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione di anzianità.

1.2. Lavoratori autonomi

In relazione a quanto contenuto nella Tabella A allegata alla legge n. 247 del 2007 i lavoratori autonomi acquisiscono il diritto a pensione con i seguenti requisiti:

- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, il diritto alla pensione di anzianità sarà perfezionato al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.

Dal 1° luglio 2009, la Tabella B introduce anche per i lavoratori autonomi il c.d. "sistema delle quote", di cui al precedente paragrafo.

Le quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi, fermo restando il possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva, sono le seguenti:

- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un'età minima di 60 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 97 con un'età minima di 61 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un'età minima di 62 anni.

Anche per quanto riguarda i lavoratori autonomi l'incremento previsto a decorrere dal 1° gennaio 2013 può essere differito con le stesse modalità e alle stesse condizioni già illustrate nel paragrafo 2.1 per i lavoratori dipendenti.

2. Nuovi requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 "per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia."

La legge n. 243 del 2004 era già intervenuta sui requisiti richiesti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo elevando l'età minima di 57 anni (valida indistintamente per le donne e per gli uomini) a 60 anni di età per le donne e a 65 anni di età per gli uomini.

Lo stesso provvedimento aveva, inoltre, esplicitamente confermato la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età e nulla era stato innovato in merito agli altri requisiti richiesti dalla legge n. 335 del 1995 (5 anni di contribuzione effettiva, importo minimo pari 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per le pensioni conseguite prima dei 65 anni, cessazione del rapporto di lavoro dipendente).

Pertanto, la stessa legge n. 243 del 2004 ha introdotto un'ulteriore requisito per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.

È, infatti, stata data possibilità di conseguire tale trattamento in presenza di 35 anni di anzianità contributiva al raggiungimento di determinati limiti di età.

I predetti limiti di età sono stati modificati dalla legge n. 247 del 2007.

2.1. Lavoratori dipendenti

Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia:

- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età.

Dal 1° luglio 2009, si applica il c.d. "sistema delle quote" già illustrato al paragrafo 1.1.

Le quote che devono raggiungere i lavoratori dipendenti per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, purché siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione sono le seguenti:

- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 95 con un'età minima di 59 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 96 con un'età minima di 60 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 97 con un'età minima di 61 anni.

L'accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Resta ferma la condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

2.2. Lavoratori autonomi

Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia:

- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.

Dal 1° luglio 2009, si applica il più volte citato "sistema delle quote".

Le quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, purché siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione sono le seguenti:

- dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un'età minima di 60 anni;
- dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 97 con un'età minima di 61 anni;
- a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un'età minima di 62 anni.

L'accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l'importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Resta ferma la condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

2.3. Lavoratori assicurati alla gestione separata di cui all'articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

2.3.1. Non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

L'articolo 1 comma 6, lettera d), della legge n. 243 del 2004 (non interessato dalle nuove norme introdotte dalla legge n. 247 del 2007), stabilisce che "per i lavoratori assicurati presso la gestione speciale di cui all'articolo 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria", si applicano le disposizioni previste per il diritto alla pensione e per l'accesso alla pensione stessa previste per i lavoratori dipendenti.

Come già precisato con la circolare n. 105 del 2005 lo status di "non iscritto" ad altra forma pensionistica obbligatoria va verificato al momento del pensionamento.

I predetti lavoratori conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 1 comma 19, della legge n. 335 del 1995 con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 20, dello stesso provvedimento:

- 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;
- 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età;
- 58 anni e 35 anni di contribuzione nel periodo 1° gennaio 2008 - 30 giugno 2009;
- al raggiungimento di quota 95 con un'età minima di 59 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° luglio 2009 - 31 dicembre 2010;
- al raggiungimento di quota 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2012;
- al raggiungimento di quota 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni a partire dal 1° gennaio 2013.

2.3.2. Iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria

Relativamente ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie era stata formulata una riserva nella citata circolare n. 105 del 2005, ribadita nel messaggio n. 30923 del 2007 in attesa di un parere dei Ministeri vigilanti, pervenuto con lettera n. 111629/16/318/13 del 22 gennaio 2008.

Al riguardo, i predetti Dicasteri hanno precisato che la disposizione contenuta nel richiamato articolo 1 comma 6, lettera d), della legge n. 243 del 2004 ha carattere di specialità rispetto al generale ordinamento della gestione separata stabilito nel DM n. 282 del 1996 il quale all'articolo 1 prevede che "gli iscritti alla gestione pensionistica di cui all'art. 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 hanno diritto alla pensione di vecchiaia,, secondo le disposizioni previste per la gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233."

Ne consegue che ai lavoratori in esame siano essi pensionati o non pensionati si applica la disciplina in materia di requisiti per il diritto, nonché di decorrenze della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prevista per i lavoratori iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali.

Conseguono, quindi, a partire dal 1° gennaio 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia di cui con i seguenti requisiti anagrafici e contributivi, fermi restando gli altri requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995:

- 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini con 5 anni di contribuzione effettiva;
- 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età;
- 59 anni e 35 anni di contribuzione nel periodo 1° gennaio 2008-30 giugno 2009;
- al raggiungimento di quota 96 con un'età minima di 60 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° luglio 2009-31 dicembre 2010;
- al raggiungimento di quota 97 con un'età minima di 61 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni nel periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2012;
- al raggiungimento di quota 98 con un'età minima di 61 anni e un'anzianità contributiva minima di 35 anni a partire dal 1° gennaio 2013.

2.4. Anzianità contributiva utile per il raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

La legge 8 agosto 1995, n. 335 aveva previsto che ai fini del computo dei 40 anni di anzianità contributiva utile al raggiungimento della pensione di vecchiaia nel sistema contributivo indipendentemente dall'età dovesse escludersi la contribuzione da riscatto dei periodi di studio e versata a titolo di prosecuzione volontaria e che i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età fossero moltiplicati per 1,5.

La legge n. 247 del 2007 ha modificato tale normativa, prevedendo che ai fini del predetto computo dei 40 anni di contribuzione diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio.

Con il messaggio n. 29224 del 4 dicembre 2007 era stato, peraltro, reso noto alle Sedi che i periodi di contribuzione utili per il raggiungimento dei 40 anni sono gli stessi da utilizzare per il raggiungimento dei 35 anni di anzianità contributiva necessari per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva con 35 anni di anzianità contributiva in concomitanza con il requisito anagrafico.

In entrambe le fattispecie appena illustrate, continuano a rimanere esclusi dal computo i contributi versati a titolo di prosecuzione volontaria e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età continua ad essere moltiplicata per 1,5.

I contributi accreditati per riscatto dei periodi di studio sono utili ai predetti fini per le pensioni da liquidare con decorrenza successiva al 1° gennaio 2008.

3. Determinazione delle quote

Come specificato nei paragrafi precedenti a partire dal 1° luglio 2009 il diritto alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo si raggiunge sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi con il c.d. "sistema delle quote".

Il diritto a pensione viene, infatti, conseguito quando la somma di età anagrafica e anzianità contributiva raggiunge la quota stabilita dalla Tabella B allegata alla legge n. 247 del 2007.

Nel determinare l'anzianità contributiva per il diritto alla pensione di anzianità nel "sistema delle quote" deve essere comunque esclusa la contribuzione non utile per il diritto.

Si ricorda, invece, che ai fini del perfezionamento del requisito della maggiore anzianità contributiva (40 anni) deve essere computata tutta la contribuzione, utile e non utile per il diritto a pensione di anzianità, fermo restando che, in ogni caso, deve risultare contestualmente perfezionato anche il requisito dei 35 anni di contribuzione utile per il diritto a pensione di anzianità.

Per determinare, invece, l'anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, si rinvia anche per il "sistema delle quote" a quanto precisato nel precedente paragrafo 2.4.

Per il raggiungimento della quota, purché si sia comunque in presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell'età minima prevista nei diversi periodi dalla citata Tabella B, valgono anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva.

Pertanto, un lavoratore dipendente che il 31 luglio 2009 abbia raggiunto l'età di 59 anni e 6 mesi e sia in possesso di un'anzianità contributiva pari a 35 anni e 6 mesi (1846 settimane) ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità alla predetta data del 31 luglio 2009.

Al riguardo, bisogna tenere conto delle frazioni di età e di anzianità contributiva secondo le seguenti modalità:

1. età:

l'età del pensionando ad una determinata data deve essere costituita da anni e giorni e trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni devono essere contati partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto compreso. Devono poi essere trasformati in anni dividendo il numero dei giorni per 365.

2. anzianità contributiva:

l'anzianità contributiva del pensionando deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.

Nel caso delle pensioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, calcolate in base ad anni, mesi e giorni, l'anzianità complessiva deve essere considerata determinando la frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con lo stesso criterio utilizzato per l'età, dividendo tuttavia il numero di giorni per 360 (anno commerciale) anziché per 365.

Sempre per le prestazioni riferite al Fondo FS, restano fermi i criteri di arrotondamento dell'anzianità al mese, previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge n. 449 del 1997.

- Esempio 1

verifica dell'età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951:

l'età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a $(59 + 133/365) = 59,364$ anni

Al 30 settembre 2010 ha un'anzianità contributiva di 1854 settimane pari a $1854/52 = 35,654$ anni.

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a $59,364 + 35,654 = 95,018$.

Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione.

- Esempio 2: iscritti al Fondo Ferrovie dello Stato

verifica dell'età al 30 settembre 2010 per un lavoratore nato il 20 maggio 1951: l'età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a $(59 + 133/365) = 59,364$ anni.

Al 30 settembre 2010 ha un'anzianità contributiva di 35 anni, 8 mesi e 10 giorni, arrotondata a 35 anni e 8 mesi.

L'anzianità è quindi di 35 anni e 240 giorni ed è pari a $35 + 240/360$.

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 30 settembre 2010 è pari a $59,364 + 35,667 = 95,031$.

Il lavoratore ha, quindi, raggiunto il diritto a pensione nel terzo trimestre 2010 avendo superato quota 95 ed essendo in possesso dei requisiti minimi di 59 anni di età e 35 anni di contribuzione.

Parte Seconda

Decorrenze della pensione (c.d. finestre di accesso)

L'articolo 1, comma 5, della citata legge 24 dicembre 2007, n. 247, citato in premessa - in attesa che venga stabilita, come disposto dal precedente comma 4, una disciplina definitiva entro il 31 dicembre 2011 - prevede un regime "transitorio" di decorrenze per i soggetti che accedono al:

- pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione;
- pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dai singoli ordinamenti.

1. Nuova disciplina delle decorrenze (c.d. finestre di accesso) della pensione di anzianità

Le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di decorrenze della pensione di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione sostituiscono quanto previsto in materia, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.

1.1. Lavoratori dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera a), della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che risultino in possesso dei 40 anni di contribuzione:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

Le finestre di accesso per la pensione di anzianità per coloro che acquisiscono il diritto con una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni sono le stesse stabilite dall'articolo 1, comma 6, lettera c) della suddetta legge n. 243 del 2004 già illustrate con la circolare n. 105 del 2005 e che di seguito di riportano.

I lavoratori dipendenti che conseguono i requisiti richiesti:

- entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il secondo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

1.2. Lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera c) della legge n. 247 del 2007 i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei 40 anni di contribuzione:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

Anche per i lavoratori autonomi le finestre di accesso per coloro che acquisiscono il diritto con una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni sono le stesse già stabilite dall'articolo 1 comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004.

Pertanto, i lavoratori autonomi che conseguono i requisiti richiesti:

- entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
- entro il secondo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

2. Nuova disciplina delle decorrenze (c.d. finestre di accesso) della pensione di vecchiaia

L'articolo 1 comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004 e l'articolo 1, comma 5, lettere b) e c) della legge n. 247 del 2007 hanno introdotto anche le finestre di accesso per i pensionamenti di vecchiaia, che, invece, fino al 1° gennaio 2008 avevano decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti richiesti, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempre, ovviamente, in presenza di tutti i requisiti per il diritto alla prestazione.

A partire dal 1° gennaio 2008 tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia a partire dalla citata data del 1° gennaio 2008 potranno accedere al pensionamento alle decorrenze fissate in materia dalle predette leggi.

Anche per la pensione di vecchiaia le finestre di accesso sono diversificate fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.

Si ribadiscono, peraltro, due punti già chiariti con il messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007:

1. le "finestre di accesso" non si applicano ai soggetti che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2007;

2. per l'apertura della finestra è sufficiente aver maturato il requisito anagrafico e contributivo, mentre nel medesimo trimestre non è necessario cessare l'attività lavorativa dipendente (ulteriore requisito, che permane, per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia).

Si richiamano, al riguardo, la circolare n. 5 del 15 gennaio 2008, il messaggio n. 2970 del 5 febbraio 2008, nonché il messaggio n. 5702 del 6 marzo 2008, con i quali sono state fornite indicazioni in merito ad alcune situazioni per le quali la nuova disciplina in materia di "finestre d'accesso" per il pensionamento di vecchiaia non trova applicazione.

2.1. Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto

2.1.1. Lavoratori dipendenti

Ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera b) della legge n. 247 del 2007 i lavoratori dipendenti che risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

2.1.2. Lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera c) della legge n. 247 del 2007 i lavoratori autonomi che risultino in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

2.2. Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Come noto, nel sistema contributivo esiste una sola prestazione, denominata pensione di vecchiaia, che ha sostituito le pensioni di vecchiaia, di anzianità e di vecchiaia anticipata.

Pertanto, come specificato al precedente paragrafo 2 della parte prima, il diritto a tale prestazione si consegue, tra l'altro, in presenza dei seguenti requisiti:

- a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- a prescindere dal requisito anagrafico con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 58 anni di età per i lavoratori dipendenti e di almeno 59 anni di età per i lavoratori autonomi. Dal 1° luglio 2009, si applica il più volte citato "sistema delle quote".

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto del parere espresso sul punto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito con la citata nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, che, in caso di pensione di vecchiaia contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne di età inferiore a 60 anni, restano in vigore le decorrenze previste dalla legge n. 243 del 2004 (articolo 1, comma 6, lettera c)), illustrate al paragrafo 3.1.2. della circolare n. 105 del 19 settembre 2005.

Pertanto, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo, le nuove "finestre di accesso" previste dalla legge n. 247

del 2007 trovano applicazione solamente nei confronti dei lavoratori di età pari o superiore a 60 anni se donne e a 65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del 2004.

Si illustrano di seguito, in maniera analitica, le decorrenze previste dalle predette disposizioni.

2.2.1. Lavoratori dipendenti e lavoratori assicurati presso la gestione separata e non iscritti, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria

2.2.1.1. Lavoratori con almeno 60 anni di età se donne e 65 se uomini

Ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera b) della legge n. 247 del 2007 i lavoratori in esame che risultino in possesso del requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia nel sistema contributivo:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

2.2.1.2. Lavoratori di età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini

Ai sensi dell'articolo 1 comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004 i lavoratori in esame che accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo raggiunto l'età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso dei requisiti richiesti, in alternativa, per tale prestazione:

- entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni;
- entro il secondo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

2.2.2. Lavoratori autonomi e lavoratori assicurati presso la gestione separata e iscritti, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria

2.2.2.1. Lavoratori con almeno 60 anni di età se donne e 65 se uomini

Ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera c) della legge n. 247 del 2007, i lavoratori in esame che risultino in possesso del requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia:

- entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- entro il secondo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.

2.2.2.2. Lavoratori di età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini

Ai sensi dell'articolo 1 comma 6, lettera c) della legge n. 243 del 2004, i lavoratori in esame che accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo raggiunto l'età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso dei requisiti richiesti in alternativa per tale prestazione:

- entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;
- entro il secondo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

2.3. Pensione supplementare

Le "finestre di accesso" introdotte dalla legge n. 247 del 2007 devono trovare applicazione anche in caso di liquidazione della

pensione di vecchiaia supplementare.

2.4. Aspetti particolari

L'introduzione delle finestre di accesso per la pensione di vecchiaia richiede una riflessione su alcuni aspetti al fine di raccordare alcune specificità della normativa vigente con il nuovo sistema di decorrenza introdotto dalla più volte citata legge n. 247 del 2007.

2.4.1. Articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155

L'introduzione delle finestre per il pensionamento di vecchiaia produce i propri effetti nell'applicazione del citato articolo 6 della legge n. 155 del 1981, il cui primo comma recita:

"la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti."

A partire dal 1° gennaio 2008 nel retrodatare la pensione di vecchiaia al primo giorno del mese successivo alla maturazione di tutti i requisiti indipendentemente dal mese di presentazione della domanda, si dovrà tenere conto del momento di apertura della finestra corrispondente al periodo di raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Qualora, peraltro, una domanda di pensione di vecchiaia sia presentata nel periodo intercorrente tra la data di maturazione dei requisiti (ivi compreso quello della cessazione del rapporto di lavoro dipendente) e la data di apertura della finestra di accesso, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore a quest'ultima data.

2.4.2. Età per il pensionamento di vecchiaia raggiunto dopo l'"apertura della finestra di accesso" per la pensione di anzianità

In caso di lavoratore che abbia conseguito il diritto alla pensione di anzianità e al quale si sia aperta la relativa "finestra di accesso", ma presenti domanda di pensione dopo aver raggiunto l'età per il pensionamento di vecchiaia, non devono essere applicate le "finestre di accesso" per la pensione di vecchiaia, ma può essere collocato in pensione sin dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

2.4.3. Trasformazione d'ufficio dell'assegno ordinario di invalidità

Le nuove finestre di accesso per la pensione di vecchiaia si applicano anche nei casi di trasformazione d'ufficio degli assegni ordinari di invalidità.

Si precisa, al riguardo, che anche in questa fattispecie, si rendono applicabili i casi di esclusione dall'applicazione delle "finestre di accesso" richiamati al punto 2 della presente circolare.

Parte Terza Fondi speciali di previdenza

Le innovazioni introdotte dalla legge n. 247 del 2007 illustrate nella presente circolare, trovano applicazione nei confronti degli iscritti ai Fondi Volo, Dazio, Clero e Ferrovie dello Stato ed ai soppressi Fondi elettrici, telefonici, marittimi, autoferrotranvieri, nonché nei confronti degli iscritti ai Fondi integrativi - gas, esattoriali, Porto di Genova e Trieste - in quanto assicurati nell'assicurazione generale obbligatoria.

Tuttavia, per quanto riguarda gli iscritti al Fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica non trova applicazione il comma 5 dell'articolo 1 della predetta legge n. 247, in quanto le funzioni svolte dagli iscritti non risultano riconducibili né al lavoro dipendente, né a quello autonomo.

Va altresì tenuto presente che, con riferimento alle specifiche normative dei Fondi che contemplano inferiori limiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i soggetti che svolgono particolari attività, l'eventuale svolgimento di attività diversa successivamente alla data di compimento dell'età e fino alla decorrenza della prima finestra utile - e non oltre - non incide sulla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia stessa, già intervenuta al raggiungimento dell'età.

In altri termini, la verifica dell'effettivo svolgimento delle mansioni richieste dai rispettivi ordinamenti, va effettuata da parte delle preposte strutture dell'Istituto con riferimento alla data del compimento dell'età prevista.

Inoltre, fermo restando quanto evidenziato nella parte prima, punto 3 "Determinazione delle quote" della presente circolare per quanto riguarda le prestazioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, si ritiene opportuno segnalare, con riferimento alle prestazioni a carico dei sottoindicati Fondi, quanto segue.

1.1. Fondo volo

Ai fini della riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi stabiliti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, nonché ai fini della determinazione dell'età pensionabile e dell'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1 comma 6 della legge n. 335/1995 - benefici previsti rispettivamente dal comma 3 e dal comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164 - occorre tener conto, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, dei nuovi requisiti stabiliti dalla citata legge n. 247/2007.

Per quanto concerne le modalità per il riconoscimento dei medesimi benefici dal 1° luglio 2009, data di introduzione del sistema delle quote, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito.

1.2. Soppresso Fondo autoferrotranvieri

Le disposizioni di che trattasi trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri con qualifica di personale viaggiante.

1.3. Fondo Gas

Per quanto riguarda gli iscritti al Fondo Gas, con riferimento alle finestre che fissano la decorrenza delle pensioni di vecchiaia introdotte dalla recente legge n. 247/07 si ribadisce il principio generale in base al quale la soluzione di continuità della contribuzione integrativa che si determina in corrispondenza del periodo compreso fra la cessazione e la decorrenza della prestazione (circostanza che precluderebbe il diritto alla pensione a carico del Fondo Gas), non assume rilevanza quando sia riconducibile all'applicazione delle norme in materia di accesso al pensionamento (finestre di uscita) e sempre che l'iscritto abbia maturato alla data di cessazione dal servizio il diritto alla prestazione sia nel FPLD sia nel Fondo Gas (vedi circ. 27 gennaio 2005, n. 6).

Parte Quarta

Soggetti autorizzati ai versamenti volontari entro il 20 luglio 2007

Come già sottolineato nel messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007, la legge 24 dicembre 2007, n. 247 non ha apportato nessuna modifica alle norme c.d. di "salvaguardia del diritto a pensione" contenute nella legge n. 243 del 2004.

Pertanto, il provvedimento in oggetto ha esplicitamente previsto ulteriori ipotesi in cui gli assicurati possono continuare a beneficiare della normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007.

In particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera c), ha esteso il termine entro il quale i lavoratori devono essere stati autorizzati alla prosecuzione volontaria per mantenere il diritto alla pensione di anzianità con le norme in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2008.

La legge n. 243 del 2004 prevedeva, infatti, che tale termine fosse il 1° marzo 2004, mentre per effetto delle modifiche introdotte dal provvedimento di legge in oggetto possono continuare a beneficiare della normativa in materia di pensionamento di anzianità in vigore fino al 31 dicembre 2007 i soggetti autorizzati entro il 20 luglio 2007.

Si precisa, peraltro, che, nel caso in esame, la salvaguardia, per esplicita previsione normativa, è limitata alle sole pensioni di anzianità.

Pertanto, essa non riguarda né i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo, né le pensioni di vecchiaia retributive o miste. In quest'ultimo caso, quindi, qualora i requisiti per l'accesso al pensionamento vengono raggiunti dopo il 31 dicembre 2007, dovranno applicarsi le finestre di accesso precedentemente descritte anche ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007.

Parte Quinta

Regime speciale per le lavoratrici dipendenti e autonome

L'articolo 1 comma 9, della legge n. 243 del 2004 ha previsto, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015, che le lavoratrici in possesso di un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni e che abbiano raggiunto un'età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome, possono accedere al pensionamento di anzianità, a condizione che scelgano di avere liquidata la pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

Con tale disciplina il legislatore consente alle lavoratrici, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, di ottenere la pensione di anzianità con un'età anagrafica inferiore rispetto a quella prevista dalla tabella A allegata alla legge n. 243 del 2004 come sostituita, ai sensi dell'articolo 1 comma 1, della legge n. 247 del 2007, dalle tabelle A e B allegate alla legge stessa.

Per avvalersi del beneficio, peraltro, è necessario che le anzidette lavoratrici scelgano, per la determinazione del proprio trattamento pensionistico, il sistema di calcolo contributivo.

Ai fini dell'applicazione della normativa in argomento si richiamano le istruzioni fornite al paragrafo 5 della circolare n. 105 del 19 settembre 2005.

Si ritiene comunque utile ribadire che a tutte le lavoratrici in questione si applicano le "finestre di accesso" illustrate nella parte seconda della presente circolare, ai punti 1.1 e 1.2, rispettivamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi.

Allegato 1 - Assicurazioni sociali - pensione i.v.s. - diritto a pensione - nuovi requisiti - art. 1, co. 1 e 2, L. n. 247/2007 (attuazione protocollo Welfare)

Legge 24 dicembre 2007, n. 247

"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre)

Articolo 1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c)

Articolo 1

1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato 1 alla presente legge.

2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è così modificato:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni";

2) alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:

"2) con un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge";

3) l'ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: "Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B";

c) al comma 8, le parole: "1° marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "20 luglio 2007"

Allegato 2 - Assicurazioni sociali - pensione i.v.s. - L. n. 247/2007 (attuazione protocollo Welfare) - diritto a pensione - pensione di anzianità nel sistema retributivo - pensione di vecchiaia nel sistema contributivo - nuovi requisiti - sistema della quote - tabelle

Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e di vecchiaia nel sistema contributivo

Tabella A

Requisito contributivo - 35 anni -	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
1.1.2008 - 30.6.2009	58	59

Tabella B

Requisito contributivo minimo: 35 anni					
Periodo		Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	
Dal	Al	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
1.7.2009	31.12.2010	95	59	96	60
1.1.2011	31.12.2012	96	60	97	61
1.1.2013		97	61	98	62

Allegato 3 - Assicurazioni sociali - pensione i.v.s. - diritto a pensione - nuovi requisiti - sistema della quote - decorrenza della pensione (c.d. finestre di accesso) - art. 1, co. 5, L. n. 247/2007 (attuazione protocollo Welfare)

Legge 24 dicembre 2007, n. 247

"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre)

Articolo 1, comma 5, lettere a), b) e c)

Articolo 1

Omissis

5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:

a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1 comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;

c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo

Allegato 4 - Assicurazioni sociali - pensione i.v.s. - L. n. 247/2007 (attuazione protocollo Welfare) - diritto a pensione - nuovi requisiti - sistema della quote - decorrenza della pensione (c.d. finestre di accesso) - tabelle

Finestre per la pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e nel sistema contributivo con almeno 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini

Perfezionamento requisito anagrafico e contributivo	Decorrenza pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio	1° ottobre
30 giugno	1° ottobre	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo

Finestre per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con meno di 60 anni di età per le donne e con meno di 65 anni di età per gli uomini

Data entro la quale è perfezionato il requisito	Decorrenza pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
30 giugno	1° gennaio dell'anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni entro il 31 dicembre	1° luglio dell'anno successivo
31 dicembre	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo

Finestre per le pensioni di anzianità con 40 anni di contribuzione

Perfezionamento requisito contributivo	Decorrenza pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno	1° ottobre
30 giugno	1° ottobre se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo
30 settembre	1° gennaio dell'anno successivo	1° aprile dell'anno successivo
31 dicembre	1° aprile dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo

Finestre per le pensioni di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione

Perfezionamento requisito contributivo	Decorrenza pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
30 giugno	1° gennaio dell'anno successivo	1° luglio dell'anno successivo
31 dicembre	1° luglio dell'anno successivo	1° gennaio del secondo anno successivo